



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. . /2015 promosso da:

(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. **CANCELLIERE LIVIO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in STRADA SANT'ANNA N. 1 43121 PARMA presso il difensore avv. CANCELLIERE LIVIO

**RICORRENTE/I**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMM. TERR. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZ. INT. DI BOLOGNA**

**RESISTENTE/I**

Il Giudice dott. Ivana Tisselli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/05/2016, all'esito dei chiarimenti relativi ai redditi del richiedente  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 05.11.2015 nato a (Kirghizistan) il 03.03.1982 cittadino ucraino ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione territoriale di Bologna-sezione distaccata di Forlì - Cesena- gli ha negato la protezione internazionale. Chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione cd. "umanitaria".

La Commissione Territoriale non è comparsa in udienza e non ha riscontrato l'invito del giudice a depositare copia degli atti relativi al procedimento svoltosi avanti la commissione medesima, il - C.U.I. (Codice Unico di Identificazione ex art. 22 reg. 2725/2000 CE "Eurodac") del richiedente asilo in oggetto ed eventuali informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del ricorrente utili alla decisione del caso concreto.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 10.02.2016 e non ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale secondo la previsione degli artt. 10/12/16 D.Lgs 251/2007.

Non è stata disposta l'audizione del ricorrente, ma è stata fissata l'udienza del 16.05.2016 per la sua eventuale comparizione con facoltà di avvalersi di un interprete di sua fiducia. All'udienza, il ricorrente, personalmente comparso, ha confermato il contenuto della audizione avvenuta avanti la Commissione Territoriale, fornendo ulteriori informazioni sul suo vissuto. Ha insistito nelle proprie domande.

\*\*\*

narra di aver lasciato l'Ucraina nel 2011 in cerca di miglior fortuna, essendo rimasto disoccupato per la grave crisi economica che aveva colpito il suo paese. Nel medesimo



anno entra nel territorio italiano dove già si trovava la madre spostata con un cittadino italiano. Successivamente, dopo l'inizio dei primi scontri nel paese d'origine che sono sfociati nel noto conflitto civile, è stato raggiunto dalla moglie con il figlioletto. Dichiarò di voler tornare nel suo paese in quanto rischierebbe o di finire in prigione per retinenza alla leva o di essere costretto a sparare alle persone.

Precisa che tale timore è fondato in quanto a casa della nonna in Ucraina è stata recapitata nel 2014 la cartolina di chiamata alle armi, cartolina di cui è riuscito ad entrare in possesso quando la madre si è recata nel paese d'origine per assistere l'anziana genitrice per motivi di salute. Il ricorrente racconta di aver già svolto il servizio di leva dal 2003 sino al 2005 come paracadutista della XXV Brigata aeromobile; sottolinea inoltre di essere di etnia russa e che sino a prima dello scoppio della guerra non vi erano problemi di integrazione e discriminazione mentre attualmente la situazione è più critica. Dichiarò che in Ucraina chi rifiuta di assolvere la leva obbligatoria finisce in carcere.

Il Giudice osserva quanto segue.

Il racconto del ricorrente avvenuto in sede di audizione è coerente e non contraddittorio con quello avvenuto avanti la Commissione territoriale. La narrazione è nel complesso connessa e plausibile con la realtà storica e politica dell'Ucraina.

Si riporta il contenuto del recente rapporto del gennaio 2015 dell'UNHCR (Considerazioni in materia di protezione internazionale relative agli sviluppi in Ucraina -Aggiornamento II) che riferisce quanto segue. *“Con l'intensificarsi del conflitto nella parte orientale, il Governo di Kiev ha dato inizio ad una mobilitazione militare finalizzata all'inserimento di ulteriore personale qualificato nell'esercito. Le persone designate per la mobilitazione includono individui con esperienza come paracadutisti, lanciagranate, artiglieri, supporto logistico e altro personale (tra cui medici, elettricisti, meccanici e conducenti). Nel 2014 il Presidente ha emesso tre decreti sulla “mobilitazione parziale”, datati rispettivamente 17 marzo, 6 maggio e 22 luglio. In ognuno di questi casi, la mobilitazione parziale è stata condotta su un periodo di 45 giorni. Il regolare reclutamento militare degli uomini tra i 18 e i 25 anni è stato effettuato tra maggio-luglio e ottobre-novembre 2014. Secondo la legge ucraina, i militari di leva sono in servizio per dodici mesi. Tre ondate di mobilitazione sono previste per il 2015, secondo una dichiarazione del Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino. Secondo le fonti, alcuni uomini ucraini si sono opposti al reclutamento militare o alla mobilitazione per ragioni diverse, inclusa l'obiezione a partecipare ad una guerra civile nella quale si presume si verifichino crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Altri hanno dichiarato di temere di dover partecipare alle ostilità senza sufficienti dispositivi di protezione o armi. Alcuni osservatori hanno espresso preoccupazione per l'alto livello di corruzione, che ha generato condizioni precarie per le reclute. E' stato riferito che alcuni sfollati interni sono riluttanti a registrarsi perché temono di essere chiamati al servizio militare nelle regioni di provenienza, dove ci sarebbero grandi possibilità di incontrare i propri vicini. Ciò potrebbe inoltre creare una situazione di insicurezza per i parenti rimasti nella regione, poiché essi potrebbero essere percepiti come sostenitori politici delle forze governative.*

Non è possibile pertanto non riconoscere credibilità al ricorrente, il quale peraltro ha avuto già esperienze militari in un corpo specializzato.

I motivi adottati dal richiedente a fondamento della sua richiesta di protezione per evitare l'arruolamento sono riconducibili alla manifestazione di obiezione di coscienza (il ricorrente vuole evitare di essere costretto a “sparare sulle persone”) e ciò non è incompatibile alla circostanza



che ha già svolto in precedenza il servizio militare : *“L’obiezione di coscienza al servizio militare comporta un’obiezione a tale servizio che "deriva da principi e motivi di coscienza, tra cui convinzioni profonde derivanti da motivi religiosi, morali, etici, umanitari o da altri motivi simili". Tale obiezione non si limita agli obiettori di coscienza assoluti [pacifisti], ossia coloro che si oppongono a qualsiasi uso della forza armata o alla partecipazione a qualsiasi guerra. L’obiezione di coscienza comprende anche coloro che credono che "l’uso della forza sia giustificato in alcuni casi, ma non in altri, e che pertanto in questi altri casi sia necessario fare obiezione" [obiezione parziale o selettiva al servizio militare]. L’obiezione di coscienza può svilupparsi nel corso del tempo e pertanto persone che hanno partecipato volontariamente al servizio militare possono a un certo punto presentare domanda di protezione sulla base di un’obiezione di coscienza, assoluta o parziale”*( UNHCR Linee guida in materia di protezione internazionale rinvenibile su.[http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/558291ec0b80ee7b8800016d/Linee\\_guida\\_domande\\_di\\_riconoscimento\\_dello\\_status\\_di\\_rifugiato\\_fondate\\_sul\\_servizio\\_militare.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/558291ec0b80ee7b8800016d/Linee_guida_domande_di_riconoscimento_dello_status_di_rifugiato_fondate_sul_servizio_militare.pdf))

Biryukov Sergei appare quindi i renitente alla leva per motivi di coscienza: *“ La renitenza alla leva si verifica quando una persona non si registra per o non risponde alla chiamata o al reclutamento per il servizio militare obbligatorio..... Si ha renitenza alla leva solo nel caso in cui esista il reclutamento obbligatorio per il servizio militare ["leva"]. La renitenza alla leva può essere attuata per motivi di coscienza o per altri motivi( tratto dal medesimo manuale UNHCR già citato)*

Non nega inoltre di non voler combattere per paura di perdere la vita.

Ai fini di valutare la fondatezza del timore rappresentato dal ricorrente e conseguentemente l’entità dei rischi in cui incorrerebbe in caso di rientro in patria bisogna tener presente se nel paese d’ origine sussista la possibilità di esercitare il diritto di obiezione di coscienza e quali sono le conseguenze in caso di renitenza alla leva

Il già citato rapporto del gennaio 2015 dell ‘UNHCR riferisce che *La legge in Ucraina prevede l’obiezione di coscienza e il servizio alternativo per motivi religiosi per i membri di organizzazioni religiose registrate in Ucraina. Non è prevista l’obiezione di coscienza su altre basi.*

*La pena per i renitenti alla leva può variare dalla sanzione amministrativa ad una pena detentiva da 2 a 5 anni. Secondo il registro giudiziario, all’8 dicembre 32 persone sono state condannate per renitenza alla leva o alla mobilitazione nel 2014 (rispetto a 0 nel 2013). “E’ altresì riferito che in alcuni di questi casi (16 casi) di condanna per renitenza alla leva le persone sono state punite solo con sanzioni amministrative o con lo svolgimento del servizio alla comunità, o che la pena è stata sospesa,*

Della medesimo tenore e’ quanto emerge da United Kingdom: Home Office, *Country Information and Guidance - Ukraine: Military service*, November.2015, Version1.0, rinvenibile su:<http://www.refworld.org/docid/56eade5a4.html>

*“Evasion of military service is punishable in law by up to 3 years’ imprisonment. However, in practice, in most cases the courts issue fines or suspended sentences (see Penalties for draft evasion). Such penalties are neither disproportionate nor excessive. The FCO reported in November 2015 that there had been only a few cases (two in July 2015) when draft evaders were sentenced to two years’ imprisonment in Ukraine.”*

Pertanto alla luce delle superiori considerazioni la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato è da rigettare , ne’ si reputa invece che sussistano in capo al richiedente requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria .



Nella vicenda esposta sono però ravvisabili elementi tali da integrare gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Alla luce di quanto rappresentato, infatti, non può non essere considerato infondato il timore del ricorrente di trovarsi, rientrando nel suo paese, ad una situazione di pregiudizio a fronte della sua retinenza alla leva. Egli, pur non provenendo dalla zona orientale dell'Ucraina, ove il conflitto è stato più intenso e comunque non è ancora del tutto sopito, dovrebbe comunque sottostare alla legge nazionale relativa alla chiamata alle armi.

Inoltre è innegabile che la situazione dell'Ucraina è ancora molto instabile a livello di sicurezza generale e molto critica dal punto di vista della tutela dei diritti delle persone (come si evince da UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine, 17 March 2016, A/HRC/31/CRP.7 rinvenibile su <http://www.refworld.org/docid/56f17db24.html>).

Si sottolinea che la protezione umanitaria va valutata caso per caso, considerando la specificità personale del richiedente: le esigenze che la possono giustificare vanno valutate al momento della presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 5 co 6 T.U. 268/98 e le ragioni che la giustificano non rappresentano un numero chiuso.

L'art. 5 comma 6 del d.lgs. 1998/286, richiamando l'art. 32 del d.lgs 2008 n.25, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato". Il giudice rileva come l'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo. La disposizione normativa in esame non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto è suscettibile di ampia interpretazione e possono esservi ricondotti situazioni soggettive con il bisogno di protezione a causa di particolari vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi con grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili. Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata comunque sussiste un certo pericolo di essere sottoposto a torture e/ o pene o trattamenti inumani e/ degradanti in caso di rientro nel paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Si prende atto dell'istanza svolta in udienza dalla Difesa della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, di liquidazione dei compensi come da nota versata in atti e del deposito di dichiarazione integrativa della richiedente relativamente ai redditi familiari percepiti nell'anno 2015.

Stante la natura della controversia e la particolarità della materia trattata su cui la giurisprudenza è sempre in costante evoluzione, parte convenuta non va assoggettata alle spese

**P.Q.M.**



In parziale accoglimento del ricorso proposto, dispone la comunicazione del provvedimento al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98 a  
- nato a (Kirghizistan) il  
Si liquidano i compensi per il gratuito patrocinio del richiedente, contestualmente alla presente ordinanza, con separato decreto  
Si comunichi, anche al PM e alla Commissione Territoriale interessata.

Bologna 1 luglio 2016

Il Giudice  
dott. Ivana Tisselli

